

# **STATUTO DELLA FONDAZIONE ASTRID**

(modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 18 febbraio 2022)

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **- Denominazione a sede -**

1. E' costituita la fondazione denominata "ASTRID - Fondazione per l'Analisi, gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche - ETS" con sede sociale in Roma.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
4. Il Comitato Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi della Fondazione sia in Italia che all'estero allo scopo di svolgere in forma decentrata le sue attività, nonché allo scopo di svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione.

#### **Articolo 2**

##### **- Scopo -**

1. La Fondazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività di studio e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117 principalmente in materia di: organizzazione della democrazia e delle istituzioni democratiche; forme e strumenti della partecipazione politica; riforma delle istituzioni internazionali, europee, statali e locali; diritti e libertà costituzionali; organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche; qualità della regolazione; valutazione delle politiche pubbliche; finanza pubblica; regolazione dell'economia e dei mercati; riforma del welfare, politiche sociali e sanitarie; politiche della formazione, della ricerca, dell'ambiente, del territorio e dell'energia; organizzazione e riforma dei servizi pubblici; trasformazione digitale; forme e strumenti di amministrazione condivisa in attuazione del principio di sussidiarietà.
2. La Fondazione ha altresì lo scopo istituzionale di svolgere attività culturali di interesse sociale, e in primo luogo attività di promozione e diffusione della cultura politica democratica, di solidarietà e promozione sociale, di promozione di una moderna cultura dell'amministrazione pubblica, di elaborazione di progetti e programmi di riorganizzazione e ammodernamento dei sistemi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche e di consulenza nella loro attuazione, di valorizzazione e gestione delle risorse umane nell'ambito del settore pubblico, di formazione, anche professionale, e di informazione nel settore delle amministrazioni pubbliche, dei servizi pubblici e delle politiche pubbliche, anche nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

#### **Articolo 3**

##### **- Attività strumentali -**

1. La Fondazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, la Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutari, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge ed effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari, nei limiti stabiliti dalle disposizioni attuative dell'art. 6 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. A titolo meramente esemplificativo e non tassativo la Fondazione può, fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture culturali o di ricerca delle quali le sia affidata la gestione;
- d) promuovere o svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza, e trasferimento tecnologico;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali; partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità della Fondazione.

#### **Articolo 4**

##### **- Partecipazione volontaria -**

1. Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali la Fondazione si avvale in via prevalente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera dai Fondatori e dagli altri Partecipanti.

## **TITOLO II**

### **- PARTECIPANTI -**

#### **Articolo 5**

##### **- Fondatori -**

1. Sono Fondatori di Astrid, ai sensi del presente Statuto, tutti i soci della Associazione Astrid che:

- a) al momento della trasformazione della Associazione in Fondazione risultavano in regola con il pagamento della quota sociale per il 2009, nonché delle quote relative agli anni precedenti, a decorrere dalla data della associazione di ciascuno di essi ad Astrid;
- b) hanno votato, anche per delega, a favore della delibera di trasformazione della Associazione Astrid in Fondazione e di approvazione del presente Statuto.

#### **Articolo 6**

##### **- Sostenitori e Benemeriti -**

1. Sono Sostenitori di Astrid tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al loro raggiungimento anche mediante la loro partecipazione personale e diretta alle sue attività di studio, ricerca e documentazione, accettano il presente Statuto e abbiano fatto domanda di adesione accolta dagli organi statutari.

2. Sulle domande di adesione degli aspiranti Sostenitori delibera il Comitato Direttivo congiuntamente al Comitato scientifico. In caso di rigetto della domanda di adesione è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri.

3. Ogni Fondatore o Sostenitore che abbia contribuito al finanziamento delle attività della Fondazione (o della dante causa Associazione Astrid) con erogazioni per un valore non inferiore ai venticinquemila euro, escluso dal computo il corrispettivo di abbonamenti e servizi, ha diritto alla qualifica di Benemerito.

4 Il Comitato Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Comitato scientifico, può attribuire la qualifica di Fondatore ad uno o più Benemeriti o Sostenitori, in ragione:

- a) della rilevanza del suo contributo scientifico o organizzativo all'attività della Fondazione; ovvero:
- b) dei meriti acquisiti nel campo di attività della Fondazione; ovvero:
- c) della entità del suo contributo al patrimonio della Fondazione.

### **Articolo 7**

#### **- Perdita dalla qualità di Partecipante -**

1. Il Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, dichiara, con deliberazione adottata con la maggioranza di cui al comma seguente, la perdita della qualità di Partecipante nei seguenti casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dallo Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. La perdita della qualità di Fondatore o di Benemerito è dichiarata dal Comitato Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza semplice nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, e con la dalla maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei casi di cui alle lettere b) e c).

3. Ogni Sostenitore può, in ogni momento, rinunciare alla qualità di sostenitore, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 8**

#### **- Organi della Fondazione -**

1. Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea dei Sostenitori e dei Fondatori;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario generale;
- e) l'Organo di controllo;

- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Collegio dei probiviri.

## **Articolo 9**

### **- Assemblea dei Partecipanti-**

- 1 . Alla convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, provvede il Presidente: La convocazione è effettuata mediante comunicazione ai Fondatori, ai Benemeriti e ai Sostenitori (nel prosieguo congiuntamente indicati come i 'Partecipanti') della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica, fax o lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo, la data e l'ora della riunione in convocazione, per l'ipotesi che in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum necessario per deliberare.
2. Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo ovvero da un quinto dei Fondatori o da un quarto dei Partecipanti, il Presidente vi provvede senza indugio convocando la riunione per una data non posteriore a venti giorni dalla richiesta, e inserendo in ogni caso nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. Ove il Presidente non provveda tempestivamente, la convocazione può essere validamente disposta da qualunque membro del Comitato direttivo.
3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti in regola con il pagamento della quota di partecipazione alla Fondazione.
4. Ogni Partecipante in regola col pagamento della quota di partecipazione ha diritto ad un voto. Ciascun partecipante potrà farsi rappresentare da altro partecipante, conferendogli una delega scritta. E' ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, su proposte di deliberazioni comunicate a tutti i Partecipanti almeno sette giorni prima della riunione dell'Assemblea. Il voto per corrispondenza non è ammesso per questioni concernenti persone.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio della Fondazione nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dal Presidente o dal Comitato Direttivo.
- 6 . L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei partecipanti aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti presenti o rappresentati.
- 7 . In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Segretario ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Comitato Direttivo.
9. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente e del Segretario. Il verbale resterà a disposizione dei Partecipanti unitamente agli eventuali documenti allegati
10. L'Assemblea esercita i poteri previsti dall'art. 25 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal presente Statuto . Può adottare norme regolamentari per la sua attuazione.

## **Articolo 10**

### **- Il Comitato Direttivo -**

1. L'Assemblea ordinaria della Fondazione determina il numero dei componenti del Comitato Direttivo tra un minimo di sette e un massimo di dodici, compresi il presidente, gli eventuali vicepresidenti e il segretario generale. Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Partecipanti.
2. Del Comitato Direttivo fanno parte altresì uno o più componenti scelti dall'Assemblea fra i soci benemeriti, in numero comunque non superiore alla metà dei componenti di cui al comma 1. Essi, ove non siano già soci ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 1 dello Statuto, non sono eleggibili alle cariche di presidente, vicepresidente o segretario generale.
3. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato Direttivo elegge il Segretario della Fondazione, su proposta del Presidente, determinandone i poteri. Può eleggere inoltre uno o più vicepresidenti.
4. Al segretario e ai vicepresidenti spetta la rappresentanza legale della Fondazione in caso di impedimento del Presidente o per sua delega.
5. Il Comitato Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti, con esclusione dei componenti designati ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il componente del Comitato così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, l'intero Comitato decade e il Presidente, anche se dimissionario, procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.
7. Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente mediante e-mail, fax o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con telegramma da spedirsi almeno un giorno libero prima. Il Comitato può riunirsi anche al di fuori della sede sociale
8. Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Comitato sono adottate al maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare, spetta al Comitato Direttivo:
  - a) stabilire le iniziative da assumere o promuovere, per la migliore attuazione dello scopo sociale;
  - b) adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio della Fondazione, periodicamente determinandone la consistenza;
  - c) sottoporre all'Assemblea per l'approvazione le linee generali del programma di attività della Fondazione;
  - d) presentare all'Assemblea per l'approvazione il bilancio annuale comprendente il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione di missione;
  - e) accettare i contributi i volontari offerti dagli associati;
  - f) accettare lasciti e liberalità di terzi;
  - g) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Sostenitori, nonché sulla attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
  - h) definire i poteri delegati al Presidente o al Segretario.
10. Quando un componente del Comitato Direttivo, alla luce delle norme previste dal codice etico e dalla normativa vigente, riconosce l'esistenza di proprie situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con riguardo a singole iniziative promosse dalla Fondazione o sottoposte alla valutazione

dei suoi organi, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione comporta la decadenza dalla qualità di consigliere.

11. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Tesoriere. Il Tesoriere, in qualità di responsabile contabile ed amministrativo della Fondazione, tiene le scritture contabili e provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale.

12. Tutte le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

## **Articolo 11**

### **- Il Presidente -**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti.
2. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. La carica è gratuita.
3. Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee alla Fondazione, per la trattazione di specifici affari, e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incassato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti ed il Comitato Direttivo.

## **Articolo 12**

### **- L'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri -**

1. L'organo di controllo esercita il controllo sulla gestione delle entrate e del patrimonio della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione previste dall'art. 2 dello Statuto e dispone dei poteri attribuitigli dall'art. 30 del decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .
3. L'organo di controllo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci partecipanti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Almeno il Presidente deve avere i requisiti di cui all'art 2397, comma 2, del codice civile.
4. L'organo di controllo dura in carica tre anni.
5. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci partecipanti che facciano parte della Fondazione da almeno sette anni. Esercita i poteri di cui agli articoli 6, comma 2 e 7 del presente Statuto.
6. I componenti dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

## **Articolo 13**

### **- Il Comitato scientifico -**

1. Il Comitato Scientifico garantisce la qualità e la validità scientifica degli studi, delle ricerche e delle altre attività e iniziative della Fondazione. Esso è composto da studiosi ed esperti italiani e

stranieri, di riconosciuta autorevolezza e competenza scientifica nei settori di studio e ricerca propri della Fondazione.

2. Il Presidente del Comitato scientifico è eletto dall'Assemblea. Su sua proposta, il Comitato Direttivo definisce la composizione del Comitato scientifico e ne determina i componenti.
3. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto deliberativo.
4. I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.
5. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
6. Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

#### **Articolo 14**

##### **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a) dalla dotazione iniziale in beni e valori esistenti, all'atto della costituzione della Fondazione, nell'Associazione A.ST.R.I.D. - Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nell'amministrazione pubblica;
  - b) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti, liberalità ed acquisti, a qualsiasi titolo realizzati, che pervengano da enti o da privati, con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale;
  - c) dalle quote di capitale di società eventualmente costituite o partecipate.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. In caso di destinazione alla Fondazione di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità per il perseguimento di specifiche finalità, diverse dallo scopo proprio della Fondazione, si applica l'articolo 32 del codice civile.

#### **Articolo 15**

##### **- Entrate della Fondazione -**

1. La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote e contributi dei Partecipanti, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Comitato Direttivo;
  - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al finanziamento o al sostegno di specifici programmi di studio, ricerca, formazione o documentazione, comunque progettati e realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali dei Partecipanti e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, se specificamente destinati all'attività di gestione, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) dividendi distribuiti da società partecipate;
- k) proventi derivanti dagli impieghi del patrimonio della Fondazione o dalla alienazione di beni mobili o immobili non strumentali;
- l) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.

## **Articolo 16**

### **- Divieto di distribuzione dei proventi e degli avanzi di gestione -**

1. I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Partecipanti e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In attesa di essere reinvestiti possono essere, al termine di ogni esercizio finanziario, riportati a nuovo o accantonati come riserva. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## **Articolo 17**

### **- Esercizio Finanziario -**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato Direttivo determina l'ammontare delle quote di partecipazione per l'anno successivo.
4. Si applicano le disposizioni degli art. 14, comma 2, e 16 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, quando ne ricorrono i presupposti, del comma 1 del medesimo art. 14.

## **Articolo 18**

### **- Scritture contabili e di bilancio -**

1. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dall'art 15 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dall'Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.



## **Articolo 19**

### **- Libri della Fondazione -**

1. Presso la sede dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco dei Fondatori, dei Benemeriti e dei Sostenitori, i documenti previsti dalle normative vigenti, i documenti contabili previsti dalle vigenti leggi e i seguenti libri della Fondazione:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 20**

### **- Estinzione della Fondazione -**

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 c.civ., l'Assemblea dovrà, nominare uno o più liquidatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Partecipanti aventi diritto al voto, comprendente almeno la metà più uno dei Fondatori aventi diritto al voto. Si applicano anche in tal caso i commi 3 e 4 dell'articolo 9.

2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue saranno, con delibera dell'Assemblea, devolute ad enti o istituzioni che perseguono fini di utilità o solidarietà sociale, salvo diversa destinazione consentita dalla legge. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 9 del Decreto-legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## **Articolo 21**

### **- Controversie -**

1. La decisione di ogni controversia che insorga tra la Fondazione e i singoli Aderenti è demandata ad un Collegio dei probiviri.
2. Il Collegio dei probiviri dura in carica un triennio ed è costituito da tre componenti, scelti dall'Assemblea tra gli Aderenti. Essi svolgono il loro incarico a titolo gratuito.
3. Alla sostituzione di membri del Collegio, nel corso del triennio, provvede il Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione successiva.
4. I componenti del Collegio dei Probi viri sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo

## **Articolo 22**

### **- Disposizioni Transitorie -**

1. Per il primo triennio a decorrere dalla data della costituzione della Fondazione, gli organi della Fondazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) , c) , d) , f) , g) sono costituiti dai medesimi titolari o componenti dei corrispondenti organi della Associazione Astrid, in carica al momento della sua trasformazione in Fondazione, salvi i casi di successiva sostituzione, cooptazione o rinnovo previsti dal presente statuto.
2. Per il primo triennio a decorrere dalla data della costituzione della Fondazione, il Collegio dei revisori è composto dai membri nominati in sede di trasformazione.

## **Articolo 23**

### **- Disciplina delle modificazioni dello Statuto -**

1. Le disposizioni del presente statuto, ad esclusione delle norme che disciplinano lo scopo della Fondazione e il regime della devoluzione del patrimonio nel caso di estinzione della Fondazione, possono essere modificate nei modi previsti dai commi successivi.
2. Alla Assemblea straordinaria dei Partecipanti è riservata la competenza a deliberare le modifiche alle disposizioni dei Titoli I, II e V del presente statuto, nonché le modifiche alle altre disposizioni dello statuto che il Comitato Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sempreché siano presenti o rappresentati per delega almeno i tre quinti dei Partecipanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta dei Partecipanti. Si applica in entrambi i casi il disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 9.
3. Il Comitato Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può approvare modifiche alle disposizioni dei titoli III e IV del presente statuto. Può tuttavia, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti, rimettere alla Assemblea dei Partecipanti la approvazione delle modifiche alle disposizioni dei predetti titoli III e IV.

## **Articolo 24**

### **- Norma finale -**

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal I presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge